



Atto Dirigenziale n° 1098/2024

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI Proposta n° 848/2024

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE BS 237 "DEL CAFFARO". REVOCA DELL'ORDINANZA ATTO DIRIGENZIALE N. 743/2024 PER LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DAL KM 21+950 AL KM 22+250, NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI ODOLO E DI VALLIO TERME.

Il Funzionario delegato

Richiamati:

- Il decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 2 maggio 2023 con il quale è stato conferito l'incarico per la direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- Le determinazioni dirigenziali n. 756, rettificata con determinazione n. 780, e n.765 del 31 maggio 2019 e n. 1428 e 1429 del 15 ottobre 2020 con le quali sono state conferite le Posizioni Organizzative e le deleghe di alcune funzioni dirigenziali. La determinazione dirigenziale n° 2352/2023 del 31/10/2023 di proroga di tali incarichi di Elevata Qualificazione.

Premesso che:

- a seguito delle abbondanti piogge, il giorno 27/02/2024 è avvenuto uno smottamento franoso della scarpata soprastante la strada provinciale 237 "Del Caffaro", al km 22+050, il cui materiale aveva in parte invaso la carreggiata;
- il personale intervenuto, viste le avverse condizioni atmosferiche in atto e l'impossibilità ad effettuare alcun tipo di intervento risolutivo immediato, provvedeva al restringimento della carreggiata ed all'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, e questo Settore ha emesso l'ordinanza atto n. 743/2024 per la regolamentazione della circolazione stradale, nel tratto di Strada Provinciale BS 237 "Del Caffaro" che si estende dal km 21+950 al km 22+250, nel territorio dei Comuni di Odolo e di Vallio Terme, decorrente dalle ore 15,00 del giorno 27/02/2024 fino a revoca;

Considerato che:

- i lavori inerenti la rimozione del materiale presente sulla carreggiata e la messa in sicurezza del soprastante versante sono stati eseguiti ed ultimati, ed è pertanto stato possibile procedere con la riapertura al normale transito veicolare del suddetto tratto di strada dalle ore 12,00 del 05/03/2024;

Accertato che, a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992), l'ente proprietario della strada può, con ordinanza, disporre la sospensione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada.

Visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

REVOCA

l'ordinanza temporanea atto dirigenziale n. 743/2024 a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 05/03/2024.

ORDINA

1. La rimozione delle opere provvisoriale e della segnaletica temporanea di cantiere, nonché il ripristino della regolamentare segnaletica permanente a cura e spese dell'impresa SALVADORI COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Storo (TN), che dovrà operare nel pieno rispetto del vigente Codice della Strada, del relativo Regolamento di attuazione e del decreto del 10/7/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti inerente il segnalamento temporaneo e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano operativo di sicurezza.
2. Che gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del vigente Codice della strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, vigilino sulla corretta esecuzione della presente ordinanza;
3. L'invio immediato del presente provvedimento alle competenti Autorità ed Enti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale per la vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza viene, pertanto, immediatamente inviata, per opportuna competenza e

conoscenza, ai seguenti destinatari:

- Al Sorvegliante di Zona – Stefano Melzani– Sede-
- Alla ditta/impresa: SALVADORI COSTRUZIONI s.r.l.: info@pec.salvadoricostruzioni.it
- Alla ditta capogruppo: SALVADORI FELICE s.r.l.: salvadorifelicesrl@legalmail.it
- Al C.S.E.: geom. Raschiani William: centropadanessrl@legalmail.it
- Prefettura di Brescia: depenalizzazione.prefbs@pec.interno.it
- Questura di Brescia: gab.quest.bs@pecps.poliziadistato.it
- Comune di Odolo: protocollo@pec.comune.odolo.bs.it
- Comune di Vallio Terme: protocollo@pec.comune.vallioterme.bs.it
- Comando Provinciale Carabinieri di Brescia: tbs31704@pec.carabinieri.it
- Comando Polizia Stradale di Brescia: sezpolstrada.bs@pecps.poliziadistato.it
- Comando Polizia Provinciale – Sede
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia: com.brescia@cert.vigilfuoco.it
- Agenzia Trasporto Pubblico Locale Brescia: agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza: protocollo@pec.areu.lombardia.it
- FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani: coop.servizifai@legalmail.it
- ACI – Automobilclub Italia – Brescia: automobileclubbrescia@pec.aci.it
- Settore Provinciale della Protezione Civile – Sede
- Ufficio Provinciale dei Trasporti Eccezionali – Sede
- Ufficio Provinciale Relazioni con il Pubblico: redazione@provincia.brescia.it

Contro il presente provvedimento può essere presentato Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento;

Per quanto attiene l'apposizione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla piena conoscenza al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del decreto legislativo n. 285/1992 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.

Il Funzionario delegato

ENRICA SAVOLDI

Brescia, li 25-03-2024

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 60919/2024 del 25-03-2024
Doc. Principale - Class. 11.15.3 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente